

N. 189-1 /2024 P.U.



Il Tribunale di Pisa

Sezione Procedure Concorsuali



in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori	Presidente
dott.ssa Laura Pastacaldi	Giudice relatore
dott. Marco Zinna	Giudice

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa da [REDACTED]
[REDACTED] nato in Pontedera (PI), il 21/07/1952 e residente in
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv.
Chiara Tonelli (C.F.: TNLCHR92L55G843S), e domiciliato nel suo studio in Bientina (PI),
Viale Vittorio Veneto n. 5 (indirizzo p.e.c. chiaratonelli.studio@pec.it),

PREMESSO che:

1.- Il ricorrente, in data 21/03/2024 e con integrazione del 03/04/2024, ha richiesto la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15, co. 9, Legge 3/12 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi al fine di accedere alla procedura di liquidazione controllata; è stata nominata in data 04/04/2024



la Dott.ssa Rag. Lisa Di Sacco quale gestore della crisi, la quale ha accettato l'incarico conferitole 4/10/2024.

In data 4/10/202 il ricorrente ha depositato ricorso ai sensi dell'art. 268 CCII corredato della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi.

RITENUTO che:

2. Il presente Tribunale è competente, in quanto il ricorrente ha la residenza all'interno del Circondario di questo Tribunale (Santa Maria a Monte), e con essa si presume coincidere il centro degli interessi principali ai sensi dell'art. 27, co. 3, lett. b), CCII.

3. Il debitore è persona fisica, e pertanto non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII;

Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;

Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

4. Sussistono, altresì, i requisiti oggettivi di cui all'art. 2 comma 1, lett. a), b), c), D.lgs. n. 14/19, in quanto il ricorrente si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, come risulta dalla relazione particolareggiata della dott.ssa Di Sacco.

5. Le cause di tale situazione sono illustrate nella relazione dell'OCC allegata al ricorso, come richiesto nell'art. 268 CCII.

L'attendibilità e completezza della documentazione e la fattibilità della proposta sono attestate nella relazione particolareggiata dell'OCC allegata al ricorso.



Non pertiene a questa fase altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidata in materia di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012, in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12. (in tal senso, sent. Tribunale Rimini, 12/08/2021).

6. Il fabbisogno del debitore, alla luce delle considerazioni elaborate dalla giurisprudenza (cfr. Cass. sent. n. 2939/2008) in ordine alle somme necessarie al “*mantenimento*” e alla luce della attuale situazione familiare e di salute del debitore, delle spese per la locazione e per le terapie del Battini, l'importo di € 1.900,00.

7. L'ammontare dei debiti contratti dal Sig. ██████ ammontano a complessivi € 144.975,19 di cui privilegiati € 1.948,05 e chirografari € 143.027,14.

Nella domanda viene enucleata una prima classe di creditori prededucibili in relazione al compenso dell'OCC e alle spese di procedura, in ossequio alla nozione di crediti prededucibili oggi enucleata dall'art. 6 CCI e una classe di creditori privilegiati.

Secondo il parere reso dall'OCC è possibile esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 269 CCI, posto che i dati esposti nella domanda di liquidazione controllata trovano sostanziale corrispondenza dalle verifiche dell'esperto, che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro delle attività che compongono il patrimonio del sovraindebitato e che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione.



Sussistono, dunque, i requisiti per l'apertura della liquidazione controllata di Bruno Battini.

In ragione delle motivazioni esposte nella relazione particolareggiata e nel ricorso, fin da ora va autorizzata l'esclusione dell'autovettura targata FV976KT Ford JK8 a gasolio immatricolata il 30.04.2019 (valore commerciale € 7.000,00), in quanto necessaria per lo spostamento quotidiano sia per il valore esiguo commerciale, sia in quanto necessaria per gli spostamenti quotidiani, in ospedale e poter proseguire il percorso intrapreso con l'Associazione contro la Ludopatia.

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Laura Pastacaldi;

NOMINA Liquidatore la dott.ssa Lisa Di Sacco;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni.

DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;



DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore, con esclusione dell'autovettura targata FV976KT Ford JK8 a gasolio, immatricolata il 30.04.2019, intestata al debitore;

DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

FISSA il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di € 1.900,00.

INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:

1. aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
2. completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
3. predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.



Pisa, 5/1/2024

Il Giudice Relatore

dott.ssa Laura Pastacaldi

La Presidente

Eleonora Polidori

